

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE
U.O. S2.02 – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA

REG. (UE) N. 1308/2013, REG. (UE) N. 2016/1149 E REG. (UE) N. 2016/1150

Bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura "Investimenti" Campagna 2018-2019

PREMESSA

Il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il Reg. CE 1234/2007, prevede all'art. 50 un regime di aiuti per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola e con l'obiettivo di adeguare la struttura aziendale alla domanda di mercato e conseguire una maggiore competitività nel mercato stesso, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.

Al fine di definire le procedure operative per l'applicazione della misura, sono stati emessi il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, che integra il Reg. 1308/2013 per quanto concerne i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e al contempo modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 relativamente all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La normativa di cui sopra è stata recepita, a livello nazionale, con il D.M. n. 911 del 14/02/2017, e successivamente, in attuazione della misura "Investimenti" dell'OCM Vino, per la campagna 2018/2019, sono state altresì emanate, da AGEA O.P., le Istruzioni Operative n. 70, ORPUM prot. 94175 del 03/12/2018, pubblicate sul sito www.agea.gov.it – "Sezione normativa". In ottemperanza a quanto previsto al Paragrafo 5 delle suindicate Istruzioni Operative di AGEA O.P., con il presente Bando vengono dettate le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per la Misura "Investimenti", prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino.

Art. 1

Disposizioni generali

Con il presente Bando vengono aperti i termini per la presentazione dei progetti relativi alla Misura "Investimenti" di cui alla premessa e a valere sulla quota regionale disponibile, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2018/2019, per i progetti finanziabili a livello regionale, è pari ad € 13.000.000,00. Tali risorse potranno essere integrate da eventuali economie che dovessero verificarsi nell'ambito di altre misure dell'OCM Vino e/o da eventuali riassegnazioni di risorse da parte del MIPAAF. L'aiuto massimo previsto, a valere sulle risorse comunitarie, è pari al 50% dei costi d'investimento ammissibili di cui al progetto approvato. Tale aiuto sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale citato in premessa e alle Istruzioni Operative n. 70, ORPUM

prot. 94175 del 03/12/2018, pubblicate sul sito www.agea.gov.it – “Sezione normativa”. Il presente Bando sarà pubblicato come Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Art. 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Siciliana.

Art. 3

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2018/2019, i soggetti che possono beneficiare dell'aiuto per gli investimenti di cui al successivo articolo 5, di seguito chiamati “beneficiari”, sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione.

In particolare, il sostegno è rivolto alle seguenti categorie di beneficiari:

- le microimprese, le piccole e medie imprese¹, così come definite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003,
- le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Milioni di Euro; per tali imprese l'intensità massima degli aiuti previsti è ridotta al 25% della spesa effettivamente sostenuta,
- le imprese classificabili come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni; per tali imprese il livello di aiuto è fissato al 19% della spesa effettivamente sostenuta,

la cui attività sia:

- a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.
- c) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Le suindicate tipologie di imprese beneficiarie possono concorrere sia in forma singola che in forma associata (cantine sociali).

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'Allegato VII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (Mosto concentrato), 14 (MCR) e 17 (Aceto di vino).

I soggetti beneficiari di cui ai precedenti comma possono accedere al contributo per la misura “Investimenti” se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e ss.mm.ii. .

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro

E' condizione essenziale, ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, che i soggetti beneficiari abbiano provveduto a costituire, o aggiornare, correttamente il proprio Fascicolo Aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, siano titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e che risultino iscritte all'anagrafe vitivinicola ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26/84 e successive modifiche.

Non rientrano fra i soggetti beneficiari i giovani agricoltori in primo insediamento che beneficiano del sostegno a valere sulla Misura 6.1 del PSR 2014/2020 ("Pacchetto Giovani") e che presentano, nell'ambito della stessa misura, un progetto per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici adibiti a cantine aziendali compreso l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione delle uve e la vinificazione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'art. 2 punto 14 del regolamento UE n. 702/2014), ed ai soggetti che risultino inaffidabili a seguito dei controlli ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 48. In particolare, per quanto concerne il controllo sull'affidabilità, sarà verificato se a carico del beneficiario, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; **in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per il presente bando.** Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa attraverso la presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimenti che si intende realizzare. Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati o che si configurino come interventi di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità, al momento di presentazione della domanda, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di cui trattasi.

Art. 4

Modalità per la presentazione delle domande

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate esclusivamente domande per **"progetti biennali"** per investimenti da completare entro il 31 agosto 2020.

Un soggetto richiedente può presentare, ai sensi del presente Bando, esclusivamente una sola domanda di aiuto.

La ditta dovrà presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it per il tramite:

- Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Sicilia per l'accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Le domande devono essere redatte secondo il modello messo a disposizione da AGEA (Allegato 1 alle Istruzioni Operative n. 70, ORPUM prot. 94175 del 03/12/2018), pubblicata sul sito www.agea.gov.it – "Sezione normativa") e devono riportare in calce, **pena l'esclusione**, la firma del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000 e, in allegato, copia di documento di riconoscimento in corso di validità. **La domanda priva di sottoscrizione sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.** Si ribadisce che per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione o aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l'O.P. e ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente verrà effettuata la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - il rilascio della stessa con l'attribuzione, da parte dell'O.P. AGEA, del numero di protocollo e della data di presentazione.

Le domande compilate telematicamente non saranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili. Le domande devono essere rilasciate entro il **15 Febbraio 2019**. Le domande rilasciate oltre tale termine non sono ricevibili.

La copia cartacea della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal presente Bando, in originale e su supporto digitale in formato .pdf (i files .pdf dovranno essere allegati avendo cura di nominarli in maniera attinente al loro contenuto e con numerazione coerente con l'elenco documenti di cui al punto 15 dell'art. 6), dovrà essere inviata dalla ditta, pena l'esclusione, a mano o a mezzo Raccomandata AR, agli Ispettorati Agricoltura, competenti per territorio, entro e non oltre il **22 Febbraio 2019**.

Sul plico contenente il progetto dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“PNS VINO – Misura Investimenti – Campagna 2018/2019.”.

Per il rispetto della data di spedizione farà fede il timbro postale di partenza.

Non verranno accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica citata precedentemente e messa a disposizione da AGEA, disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it). Si ribadisce che eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili. Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e la PEC. Si rammenta che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e ai sensi della vigente normativa, è necessario che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi**. La mancata indicazione della PEC, in fase di compilazione della domanda di aiuto, comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati. E' impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC, ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio e all'OP Agea. La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e, di conseguenza, la mancata notifica di atti, documenti e/o comunicazioni, per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

L'Amministrazione Regionale inoltre non assume alcuna responsabilità circa la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque per fatti dovuti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dall'avviso di ricevimento della raccomandata.

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cadesse in un giorno festivo, il suddetto termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

In ogni caso la presentazione della domanda in formato cartaceo non comporta alcun impegno economico finanziario da parte della Regione Siciliana, in caso di rinuncia o di mancata presentazione della domanda informatica.

L'eventuale rettifica della domanda di aiuto potrà essere effettuata solo entro i termini di scadenza del bando, e comunque non oltre la scadenza dei termini per la presentazione telematica delle domande di aiuto. Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA, o presso il tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto. La domanda di rettifica dovrà essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati

di domanda presentate con diversa modalità. La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata. Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione di cui al successivo art. 6.

L'Ispettorato Agricoltura competente per territorio accerta, sulla base della documentazione prodotta da ciascun richiedente:

- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui al presente bando e che siano corredate da tutta la documentazione obbligatoria chiesta;
- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando;
- quali siano le condizioni e i requisiti di priorità e precedenza posseduti dai richiedenti.

A seguito della verifica di tutta la documentazione presentata e di quella necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà alla predisposizione delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi (con le motivazioni dell'esclusione) e del relativo decreto di approvazione del Dirigente Generale, che verranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e affisse presso gli Ispettorati Agricoltura.

Entro venti giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno essere fatte pervenire eventuali richieste di riesame **esclusivamente ed inderogabilmente** all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche" – U.O. S2.02 "Interventi per l'OCM Vitivinicola", Viale Regione Siciliana 2771, CAP 90134, Palermo. Ai fini del completamento delle istruttorie entro i termini previsti per la redazione delle graduatorie definitive e per l'emissione dei relativi decreti di finanziamento, verranno **considerate ed esaminate esclusivamente le richieste di riesame correttamente pervenute all'indirizzo di cui sopra ed entro i termini di scadenza suesposti; non farà fede la data del timbro postale ma esclusivamente la data di consegna presso l'ufficio accettazione dell'Assessorato**. Per le medesime motivazioni, **non si terrà conto delle richieste di riesame trasmesse ad altri uffici dell'Assessorato**.

L'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea esaminati i ricorsi notificherà alle Ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie. Saranno quindi predisposte le graduatorie definitive che saranno approvate con decreto del Dirigente Generale e che verranno affisse presso l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e gli Ispettorati Agricoltura e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Assessorato.

I beneficiari collocati in posizione utile (fino ad esaurimento delle risorse previste per la Campagna 2018/2019), riceveranno una comunicazione, tramite PEC o similare, riguardo l'entità del contributo concesso e le eventuali prescrizioni.

L'ultima domanda collocata in posizione utile in graduatoria definitiva potrà essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Come precedentemente accennato, qualora nell'ambito del PNS, Settore Vino, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, sarà possibile effettuare eventuali scorrimenti di graduatoria e procedere quindi al finanziamento delle domande ammesse, ma inizialmente non finanziate, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse economiche eventualmente disponibili.

Art. 5

Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Il sostegno è concesso solo nell'ambito del comparto vitivinicolo.

L'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 verrà riconosciuto per gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare la competitività e il rendimento globale dell'impresa.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento. L'investimento, oggetto del contributo, deve

mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione e salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente comprovate e riconosciute. Pertanto, nei 5 (cinque) anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per essere ritenute ammissibili, le spese relative agli investimenti dovranno essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto informatizzata e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti stabilito al successivo Paragrafo 12. Tali spese non potranno formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

I beneficiari dei progetti ammessi al finanziamento possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo pari al 30% del contributo ammesso a finanziamento; nel caso di scorrimento integrale delle graduatorie e di eventuali economie rilevate, la percentuale di anticipazione potrà esser incrementata. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. La richiesta dell'anticipo dovrà essere effettuata, per il tramite del CAA o del professionista accreditato dalla Regione Siciliana (come descritto precedentemente), a mezzo compilazione di domanda di pagamento utilizzando la specifica funzionalità del SIAN. Il termine ultimo per la presentazione (rilascio) della domanda di pagamento per l'anticipazione è fissato al 31/08/2019. Le domande di pagamento rilasciate oltre tale termine non saranno ritenute ricevibili. Qualora il beneficiario ammesso all'aiuto abbia richiesto in domanda di aiuto l'anticipazione sul contributo, è fatto obbligo allo stesso beneficiario di presentare, entro il termine di cui sopra, la relativa domanda di pagamento dell'anticipo; la mancata presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo comporterà la revoca dell'intero finanziamento e l'archiviazione dell'istanza d'aiuto. La predetta clausola fonda la propria motivazione in ragioni di pubblico interesse per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, che, a seguito delle richieste di anticipazione, l'Amministrazione è tenuta ad accantonare e che, nel caso di eventuale rinuncia dell'anticipazione da parte del beneficiario, comporta per l'Amministrazione la perdita delle risorse finanziarie con restituzione al MIPAF.

Le tipologie di operazioni ammesse nell'ambito della misura "Investimenti", come indicate nell'Allegato 1 al DM 911 del 14 Febbraio 2017, sono di seguito riportate:

1) realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali, nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione del prodotto:

- 1a) cantina;
- 1b) cantina fuori terra;
- 1c) cantina interrata;
- 1d) fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli;
- 1e) riattamento di strutture per la trasformazione aziendale;
- 1f) fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli;
- 1g) riattamento di strutture per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli;
- 1h) fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli;
- 1i) riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli;
- 1l) attrezzature per la commercializzazione prodotti vitivinicoli;
- 1m) attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli;
- 1n) attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazione per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni);
- 1o) attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli;
- 1p) macchine per distribuzione acque reflue in cantina;
- 1q) impianto trasformazione, conservazione, commercializzazione vino;
- 1r) impianto trattamento reflui cantina;

- 1s) attrezzature informatiche (hardware e software) per l'informatizzazione delle fasi di vinificazione, stoccaggio e commercializzazione;
- 1t) E-commerce "cantina virtuale" piattaforme web finalizzate al commercio elettronico;
- 1u) Sistemazione di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione.
- 2) Punti vendita aziendali ed extraaziendali, purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
- 2a) investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
- 2b) investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche.
- 3) Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

Le nuove cantine dovranno avere una capacità minima di Hl. 1500 riferibile ad una superficie vitata minima di 20 ettari di cui almeno 15 obbligatoriamente aziendali. Per la rimanente superficie necessaria al raggiungimento dei 20 ettari, si farà riferimento a contratti di conferimento almeno triennali giuridicamente validi, da cui emerga che l'azienda proponente il progetto ha la piena disponibilità della produzione proveniente da tali superfici. Per impianti da realizzare nelle isole minori, nel territorio della DOC Etna e nella provincia di Messina, tenuto conto dell'alta frammentazione e polverizzazione della dimensione aziendale media, la capacità minima è di Hl. 400 e la superficie vitata aziendale minima è di 5 ettari. Per analoghe motivazioni e in un'ottica di rilancio del comprensorio, la suddetta deroga viene altresì applicata al territorio della DOCG "Cerasuolo di Vittoria", esclusivamente per le aziende che rivendicano la produzione ai sensi del disciplinare della DOCG stessa.

Come già evidenziato precedentemente, non possono accedere all'aiuto previsto dal presente Bando i giovani agricoltori in primo insediamento.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso.

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal D.M. n. 911 del 14 Febbraio 2017.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 gli investimenti devono riguardare beni (attrezzature e/o macchinari), strutture di nuova produzione/fabbricazione nonché riattamenti di strutture preesistenti.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi art. 48 Reg. (UE) 1149/2016, ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima del rilascio della domanda telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti unionali o nazionali o regionali obbligatori;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;

- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
 - realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (ad es. pannelli solari fotovoltaici, solare termico, etc.);
- e qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari, è previsto un contributo per il montaggio e la messa in opera delle stesse, sino ad un massimo del 5% del costo per esse previsto. L'importo di tale spesa dovrà essere contabilizzato e fatturato a parte e la relativa fattura dovrà essere inequivocabilmente riconducibile al bene acquistato oggetto di finanziamento. Tutti i beni acquistati dovranno essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del Regolamento Ue n. 1308/2013 – Art.50, la campagna di riferimento.

L'investimento, ovvero ogni singolo componente del progetto, dovrà risultare collocato presso l'azienda in data successiva al rilascio della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo (data di consegna indicata nei D.D.T. o fattura accompagnatoria), in caso contrario l'investimento non verrà ammesso all'aiuto ed eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero. A tal fine, se ritenuto opportuno dagli uffici preposti, nella fase di istruttoria per l'ammissibilità all'aiuto potranno essere eseguite verifiche presso la struttura aziendale del beneficiario.

Le spese per la realizzazione dell'investimento, e le fatture ad esse correlate, dovranno essere sostenute ed emesse in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Le spese sostenute in data antecedente al rilascio della domanda di aiuto e/o in data successiva alla data di rilascio della domanda di pagamento saldo non verranno riconosciute ed ammesse al finanziamento, parimenti le fatture correlate alle spese non saranno ammesse al finanziamento in caso siano state emesse in date non corrispondenti alla suddetta disposizione.

Pertanto, deve ritenersi tassativa ed inderogabile la disposizione nel rispetto della quale per essere ammesse le spese relative agli investimenti, e l'emissione delle fatture ad esse correlate, devono essere sostenute dopo la data di rilascio della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Deve, altresì, ritenersi tassativa ed inderogabile la disposizione in base alla quale la realizzazione del progetto deve avere inizio in data successiva al rilascio della domanda di aiuto e deve essere completata entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento, non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del regolamento UE n. 1308/2013 – articolo 45) e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

Nel caso di opere strutturali, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, gli investimenti relativi alla domande di aiuto presentate devono essere immediatamente "cantierabili" alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono immediatamente cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda d'aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A., Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

Nel caso il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto, occorre allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti dovrà comunque essere successivamente presentata, in forma completa, e allegata alla domanda di pagamento del saldo. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale. Per le categorie di spesa non contenute nel Prezzario delle opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali o nel Prezzario regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana, in sede di rendicontazione per il collaudo finale delle opere, dovrà essere presentata la fattura della ditta produttrice della macchina e/o attrezzatura ammessa/e a finanziamento, o la fattura rilasciata dal rivenditore agente di zona ufficiale della medesima ditta produttrice, così come risultante dalla selezione del preventivo di cui all'originaria istruttoria della domanda d'aiuto.

Le fatture dovranno essere dettagliate nella descrizione del singolo bene acquistato e della relativa spesa sostenuta. Nelle fatture dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria).

Affinché sia evidente il collegamento della fattura alla domanda di aiuto, le stesse dovranno riportare obbligatoriamente il numero della domanda di aiuto con la seguente dicitura "Reg. Ue n.1308/2013 art 50) PNS Misura Investimenti campagna 2018/2019 domanda di aiuto n. _____".

Le spese devono essere comprovate, ed identificabili per ogni singola attività o operazione che afferisce alla azione/intervento/sottointervento del progetto ammissibile, da fatture originali dalle quali dovrà essere visibile ed identificabile ogni singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Le voci di fornitura espresse in fattura dovranno trovare corrispondenza con le analoghe voci espresse nel preventivo.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nelle domanda di aiuto e/o pagamento. Da tale conto corrente dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto. Pertanto il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura); solamente nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, sarà sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura dovrà riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore). **Per importi superiori a 200 euro non è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti. Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.**

Le spese generali, relative agli onorari dei tecnici, sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato, e saranno altresì ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 7% per lavori e opere edili; nel caso di prestazioni o consulenze da parte di altre figure professionali, provviste di laurea e diverse dal Dottore Agronomo, nella stesura del progetto, l'aliquota può essere elevata fino ad un massimo del 12%;
- fino ad un massimo del 5% per macchine, attrezzature ed impianti fissi. Tale aliquota non è cumulabile con le aliquote per spese generali previste al punto precedente.

L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa sostenuta per l'investimento in questione sia oggetto di variazioni (economie/modifiche minori/varianti/ammissibilità parziale delle spese sostenute).

Art. 6

Documentazione

La ditta richiedente presenterà la domanda di aiuto secondo le modalità indicate al precedente Art. 4, avendo cura nella compilazione della domanda telematica di fornire, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, tutte le informazioni ed allegati richiesti, ed in particolare:

- 1) Nome, forma giuridica, ragione sociale dell'impresa richiedente e relativo CUA;A;
- 2) dichiarazione per le P.M.I. (Allegato 2 alla domanda d'aiuto);
- 3) le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2018/2019, dichiarazione di giacenza campagna 2017/2018, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2018/2019;
- 4) i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria ;
- 5) il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- 6) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta della certificazione antimafia (BDNA);
- 7) le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro H del modello di domanda di aiuto;
- 8) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 relativa al numero di persone impiegate nell'impresa, ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2017, attestante tali condizione ;
- 9) copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2017 e 2018 dal quale si evinca la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2018; per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2018, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2017 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- 10) nel caso di opere strutturali, occorre allegare i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, ovvero:
 - Permesso a costruire,
 - Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),
 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),
 - Altre eventuali autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.

A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale regionale comunale.

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino ancora posseduti dal beneficiario al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto, occorre allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

11) documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:

I. per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,

II. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,

III. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,

IV. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.

12) eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2018/2019 e delle dichiarazioni di giacenza della campagna 2017/2018.

13) eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2018/2019 e dichiarazioni di giacenza 2017/2018 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

14) dichiarazione di requisiti tecnici, dalla quale si evinca che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;

Nel Quadro C della domanda di aiuto sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2018-2019) e dichiarazione di giacenza 2017/2018, previste dagli artt. 8, 9 e 11 del Reg. 436/2009 e relativi impegni alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2018/2019.

Dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

1) **copia documento di riconoscimento**, in corso di validità, del beneficiario (titolare o legale rappresentante della ditta) ;

2) **relazione tecnica e business plan redatto da tecnico abilitato** che dimostri che l'intervento proposto comporta un miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, ed in cui si illustri il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto. La relazione dovrà contenere una breve storia dell'impresa beneficiaria, le prospettive di sviluppo individuate e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto, oltre alla descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono il progetto globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;

La relazione dovrà pertanto contenere i seguenti elementi:

- organizzazione dell'azienda;
- descrizione del progetto: grado di novità della/e iniziativa/e proposta/e e motivazioni in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite;
- risultati economici dell'ultimo esercizio;
- mercati serviti e piano delle vendite;
- descrizione analitica e localizzazione degli investimenti;
- quantificazione economica dettagliata degli investimenti, piano finanziario e fonti di finanziamento;
- cronoprogramma degli investimenti;

3) **corografia**, in scala adeguata, ovvero 1:10.000 o più grande (1:5.000, 1:4.000, etc.) e **planimetrie aziendali** riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, nel caso di riattamento e ristrutturazione, specifica documentazione fotografica della situazione ante-interventi; nel caso di interventi relativi ad opere edili, dovranno essere allegati specifici disegni tecnici;

4) **computo metrico estimativo** dei lavori redatto sulla base del Prezzario regionale Agricoltura vigente, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese; nel caso la voce di spesa non sia prevista, si farà riferimento al Prezzario regionale Lavori Pubblici;

5) per l'acquisto di macchine e attrezzature non contenute nei Prezzari di cui al precedente Paragrafo 5), è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa**, forniti da ditte specializzate e in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto più idoneo. Potranno essere ritenuti ammissibili preventivi effettuati direttamente dalle ditte produttrici dell'attrezzatura/macchinario del quale si richiede

il finanziamento, o da rivenditori/agenti di zona riconosciuti dalle medesime ditte produttrici, i quali allegheranno DSAN, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dalla stessa ditta produttrice, che il prezzo indicato nel preventivo è **coerente** al listino prezzi ufficiale, eventualmente depositato alla CCIAA competente per territorio. Non saranno ritenuti ammissibili preventivi presentati da altri soggetti diversi dalle categorie precedentemente descritte. I tre preventivi devono essere comparabili. Per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte rivenditrici, o da tre case produttrici; non sono ammissibili preventivi la cui comparazione avviene tra casa produttrice e ditte rivenditrici della stessa casa produttrice. È necessaria la formalizzazione per la richiesta di ogni singolo preventivo, pena la non ammissibilità degli stessi. Questa dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta del timbro e firma per accettazione della ditta fornitrice od altra documentazione comprovante l'accettazione della richiesta. I preventivi dovranno essere acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto. Dovranno, altresì, essere dettagliati e non prevedere importi a "corpo". Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Gli Uffici istruttori potranno effettuare eventuali ulteriori verifiche al fine di accertare l'effettiva congruità della spesa proposta nel preventivo. I preventivi dovranno riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura, la quale dovrà essere puntualmente descritta nelle sue caratteristiche tecniche e negli eventuali componenti aggiuntivi e/o accessori; per questi ultimi dovrà essere indicato, nello stesso preventivo, il costo unitario. I preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta fornitrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA, il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera, e dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- a) la data di emissione del preventivo;
- b) la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- c) la quantità (numero) dei beni acquistati;
- d) il prezzo del singolo bene franco arrivo e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
- e) l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- f) firma della ditta fornitrice;

Le ditte fornitrici e/o venditrici devono essere specializzate e qualificate. **La mancanza o la non ammissibilità di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della spesa stessa.**

La suddetta disposizione non trova applicazione nei casi in cui le macchine, o le attrezzature innovative prodotte, sono commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. Sarà pertanto possibile, in questo caso, la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice; dovrà quindi essere dimostrato, con apposita relazione tecnica, che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice, ed essere allegata adeguata documentazione, da parte della stessa casa produttrice, che attesti l'esclusività del tipo di macchina o attrezzature;

6) Relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato, con l'indicazione del preventivo scelto e nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi, unitamente a un prospetto di raffronto degli stessi, firmato dal legale rappresentante e dal tecnico;

7) dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado;

8) dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;

9) dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

10) in osservanza di quanto precedentemente previsto all'Art. 5, **concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari** in base ai quali dovrà essere dimostrata la cantierabilità del progetto;

11) **dichiarazione del proprietario dell'immobile**, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario degli immobili oggetto dell'intervento, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento, in quanto soggetto al vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, nel caso di contratti di comodato d'uso, in deroga all'art.1809 del codice civile, i contratti in argomento dovranno obbligatoriamente prevedere una durata non inferiore al termine di scadenza del vincolo di inamovibilità delle opere.

12) per le **forme giuridiche societarie**, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale si approva il progetto e si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza,

ed al contempo,

- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari,
- si assumono gli impegni specificati nella domanda,
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento,
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.

Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo.

13) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate nonché in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09, che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge, di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962; (Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi), di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;

14) Scheda di autovalutazione

15) Elenco dei documenti allegati alla domanda. Tale elenco dovrà altresì riportare le seguenti informazioni:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

La domanda di aiuto dovrà essere completa di tutta la documentazione e degli allegati previsti in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti. La mancanza della documentazione di che trattasi comporterà l'irricevibilità della domanda.

Per l'attribuzione dei punteggi occorre presentare la seguente documentazione:

- elenco delle ditte fornitrici assoggettate al regime di produzione biologica;
- Certificazione o autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.n. 445/2000, sul possesso del sistema di certificazione UNI EN ISO 14001;
- documentazione ufficiale attestante che l'azienda è certificata ai sensi dei sistemi di gestione sostenibile di cui al criterio di priorità "Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale" inserito nelle tabelle punteggi dell'Art. 11;
- estratto del registro di imbottigliamento (in copia conforme all'originale) da cui risulti la percentuale di vino confezionato/imbottigliato rispetto alla produzione totale;
- dichiarazioni rese dal richiedente o Legale Rappresentante.

Sarà cura infine degli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio provvedere agli adempimenti previsti relativamente al Patto d'integrità.

Art. 7

Varianti e/o modifiche minori al progetto

Le **varianti** al progetto presentato sono ammesse se proposte inderogabilmente all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, e comunque secondo le procedure fissate dalle Istruzioni Operative, emanate da AGEA O.P., n. 70, ORPUM prot. 94175 del 03/12/2018, e ss.mm.ii., pubblicate sul sito www.agea.gov.it – "Sezione normativa". Le varianti eventualmente proposte non dovranno stravolgere l'impianto originario del progetto e non potranno introdurre ulteriori azioni/interventi/sottointerventi oltre quelli richiesti nella domanda d'aiuto originaria.

La variante inoltre non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. **La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.**

Le varianti di azioni/interventi/sottointerventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento. Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Nel caso che il richiedente presenti una istanza di variante che comporti una diminuzione dell'importo ammesso a finanziamento, il nuovo importo di progetto non potrà essere inferiore al 70% dell'importo del progetto originario. In caso di scostamento superiore il progetto sarà revocato e la ditta richiedente sarà obbligata alla restituzione dell'anticipazione percepita. Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita Istanza telematica tramite l'applicativo approntato sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite il CAA o libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento.

La ditta richiedente, entro e non oltre il 01 Giugno 2020, dovrà inoltrare e rilasciare l'istanza telematica di variante, pena l'inammissibilità della richiesta; la documentazione cartacea a supporto della richiesta di variante di che trattasi dovrà essere consegnata all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, pena l'inammissibilità, entro e non oltre il 08 Giugno 2020. Farà fede il timbro in entrata dell'ufficio accettazione del competente Ispettorato. Non potranno essere accolte istanze di variante, trasmesse ESCLUSIVAMENTE tramite documentazione cartacea. Al momento del rilascio dell'istanza telematica di variante la ditta dovrà dimostrare di avere già speso almeno il 50% dell'importo di progetto originario, **pena l'inammissibilità della variante richiesta.** Le istanze di variante, debitamente motivate e corredate della necessaria documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, ai fini dell'eventuale successiva autorizzazione.

Di seguito si riportano le tipologie di istanze di variante alla domanda d'aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo Sian:

- *modifica di ripartizione spesa e/o azioni/interventi/sottointerventi,*
- *recesso per azioni/interventi/sottointerventi,*
- *rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sottointerventi*
- *subentri.*

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'Istanza di variante, rende la stessa Istanza non ammissibile.

L'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio comunicherà via PEC l'esito dell'istruttoria al richiedente. Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario potrà ritenere ammessa l'Istanza.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. La variante non può determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto ed ammessa all'aiuto.

L'Ispettorato, dopo avere istruito l'istanza di variante, provvederà a riportare l'istruttoria amministrativa della variante nell'applicativo Sian appositamente predisposto nella "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante". In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ispettorato potrà procedere alla modifica autorizzata, sempre nel rispetto dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto iniziale; inoltre nell'apposita casella dovranno essere riportati i dati identificativi della nota autorizzativa, emessa dall'Ispettorato stesso competente per territorio. In caso di rigetto dell'istanza, dovrà essere indicato solo l'esito negativo della istruttoria.

Particolare ed estrema attenzione dovrà essere rivolta nell'istruttoria della variante affinché sia accertato che la variante non determini una variazione del punteggio e l'eventuale conseguente variazione di posizione in graduatoria utile.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione/P.A., saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se in fase di accertamento finale delle opere realizzate (collaudo) si accerti la modifica di azioni/interventi/sottointerventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza che sia stata precedentemente approvata una istanza di variante, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti dell'OCM Vitivinicola. Nel caso sia stata concessa l'anticipazione sul contributo, si procederà al recupero dell'importo maggiorato del 10%.

7.1) Recesso per singole azioni

La richiesta di recesso per una o più azioni è ammessa esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto. Pertanto, il beneficiario può presentare l'Istanza di recesso da una o più azioni tramite l'applicativo predisposto sul portale Sian (Varianti).

L'Istanza di recesso viene pertanto regolarizzata tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo precedente, in analogia alle istanze di variante, e può essere presentata, per una o più azioni, entro e non oltre i termini previsti per le istanze di variante e indicati nel paragrafo precedente.

Una volta pervenuta l'Istanza di recesso e la relativa documentazione a supporto della stessa, l'Ufficio regionale competente per territorio dovrà effettuare l'istruttoria atta alla verifica della sussistenza della causa di forza maggiore invocata al fine del riconoscimento della richiesta di recesso, ovvero per il diniego alla richiesta di recesso. Il riconoscimento della richiesta di recesso, o il diniego della stessa, verrà comunicato al beneficiario ed all'OP Agea, dall'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di pagamento.

Anche a seguito di approvazione di richiesta di recesso da una o più azioni, il nuovo importo di progetto non potrà essere inferiore al 70% dell'importo del progetto originario. In caso di scostamento superiore, il progetto sarà revocato e la ditta richiedente sarà obbligata alla restituzione dell'anticipazione percepita.

In fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento in questione. Nel caso in cui in fase di accertamento finale delle opere realizzate (collaudo) si accerti la realizzazione parziale del progetto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, dovrà comunque assicurare la funzionalità rispetto al progetto iniziale ammesso all'aiuto e mantenere le finalità per il quale è stato realizzato. Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso.

7.2) Variante per subentro

Il subentro è ammesso solo ED ESCLUSIVAMENTE per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate. Le cause di forza maggiore ammesse sono esclusivamente quelle riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013. Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo. Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà, con contestuale emissione del provvedimento di revoca e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

L'Ispettorato Agricoltura competente per territorio verificherà, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con lettera raccomandata\PEC con avviso di ricevimento.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, l' Ispettorato Agricoltura competente per territorio chiuderà negativamente la procedura del subentro e comunicherà al cessionario ed al cedente con raccomandata\PEC con avviso di ricevimento, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda. Il subentro viene regolarizzato tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo delle

varianti.

7.3) Modifiche minori

Vengono denominate “modifiche minori” le variazioni per le quali non è necessaria la presentazione di una Istanza di variante informatica da parte del beneficiario. Le “modifiche minori” sono assoggettate a specifiche disposizioni.

Nello specifico, si definiscono “modifiche minori”, le variazioni che intervengono al progetto iniziale e che devono avere requisiti specifici, di seguito descritti.

Le modifiche denominate “minori” devono interessare esclusivamente una variazione dell’importo della spesa alla quale deve corrispondere una modifica della quantità acquistata; la modifica non può in alcun caso essere rivolta a variazioni delle azioni/intervento/sotto intervento. Le modifiche minori sono tali se costituiscono una variazione (+/-) entro e non oltre il 10% della spesa già approvata per singola azione, intervento o sotto intervento.

Le modifiche minori non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, ciò nel rispetto della verifica della congruità dei prezzi e del preventivo prescelto, in base al quale il progetto è stato ammesso all’aiuto. Ne consegue che all’aumento della spesa (entro e non oltre il 10%) dovrà corrispondere un aumento della quantità acquistata (a livello di azione, o intervento o sotto intervento).

Le modifiche “minori” non devono e non possono determinare un aumento dell’importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all’aiuto. La data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, devono essere eseguite entro la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Sono altresì ritenute modifiche minori le ripartizione di spesa (per un massimo del 10%) tra azioni/interventi/sottointerventi nell’ambito di una domanda di aiuto ammessa, fermo restando che in ogni caso all’importo maggiore deve sempre corrispondere un aumento della quantità (rispetto del costo unitario).

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nel caso in cui il cambio del preventivo non determini una variazione di spesa in aumento e non comporti una modifica sostanziale/oggettiva del progetto iniziale ammesso all’aiuto; devono, altresì, essere rispettati i requisiti indicati nei precedenti capoversi. Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione tecnica giustificativa da allegare alla domanda di pagamento saldo. In fase di accertamento finale, verrà valutata l’ammissibilità delle modifiche in questione e, se sussistono i requisiti di cui sopra, si potrà procedere all’approvazione.

Se il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici, in caso di diminuzione dei prezzi, deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale.

Se il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore (cambio del fornitore) dovrà essere data evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto, ma il cambio non potrà comunque determinare un aumento dei prezzi ed anche in questo caso deve essere evidente il mantenimento dei i requisiti tecnici rispetto al preventivo originale.

Non può essere ritenuta una modifica minore l’eventuale economia di spesa per una azione/intervento/sottointervento (c.d. sconto sui costi da parte del fornitore/venditore); la riduzione di spesa per tali economie non potrà dare origine ad una rimodulazione di importi tra azioni/interventi/sottointerventi.

Le “modifiche minori” non devono, comunque, introdurre variazioni significative al progetto inizialmente approvato.

Art. 8

Rinuncia o Revoca della domanda d'aiuto

Il beneficiario può rinunciare all’aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto delle condizioni sotto disposte, solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata. La rinuncia di un domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario tramite

applicativo Sian, attraverso la funzione appositamente predisposta per le “istanze di rinuncia”. Non saranno ritenute valide altre modalità di trasmissione dell’Istanza di rinuncia.

Nello specifico, il beneficiario deve inoltrare l’Istanza di rinuncia all’Ufficio istruttore competente per territorio, tramite la funzionalità prevista in ambito Sian di cui sopra, avvalendosi del CAA o dello Studio libero professionista cui ha conferito mandato.

La rinuncia all’aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto, e il beneficiario non dovrà indicare eventuali cause di forza maggiore.

Per le modalità di presentazione dell’istanza di rinuncia si rimanda integralmente agli specifici paragrafi sull’argomento nn. 12 e 13 delle Istruzioni Operative n. 70, ORPUM prot. 94175 del 03/12/2018, pubblicate sul sito www.agea.gov.it – “Sezione normativa”.

Art. 9

Agevolazioni previste

E' previsto un finanziamento in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell’intervento richiesto a finanziamento. Per quanto concerne gli interventi finanziabili, vengono fissati i seguenti **limiti di spesa**:

- € 3.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile;
- € 30.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

9.1) Intensità di spesa pubblica

Come già precedentemente evidenziato, il contributo massimo concedibile è pari al **50%** dell’investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.

Nel caso di imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l’importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari al **25%** dell’investimento finanziabile.

Nel caso di imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto è fissato al **19%** della spesa effettivamente sostenuta).

Art. 10

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati complessivamente € 13.000.000,00.

L’Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, procederà alla assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive, citate all’Art. 1, che potranno rendersi disponibili.

Le risorse vengono destinate per il 50% ai privati e per il 50% alle cantine sociali. Nel caso di mancanza di progetti su una graduatoria, o nel caso di completo finanziamento di una delle due graduatorie, le residue economie verranno utilizzate per il finanziamento dell’altra graduatoria.

Art. 11

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità si terrà conto degli specifici criteri di selezione di seguito esposti. I requisiti e le condizioni per l’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Nella tabella che segue sono indicati i criteri di selezione in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi ai fini della creazione delle graduatorie di ammissibilità. Nello specifico verranno predisposte

due graduatorie, una relativa alle imprese private singole e associate, l'altra relativa alle cooperative cantine sociali.

TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER IMPRESE PRIVATE			
NUM. PROGR.	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Produzione di vini di qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva,	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini di qualità, rispetto alla produzione complessiva, superiore all'80% ²	15
2	Produzione di vini di qualità a DO rispetto alla produzione complessiva,	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini a DO rispetto alla produzione complessiva superiore al 30% (rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2017-2018) NON CUMULABILE CON IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1	12
3	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura >50% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	12
		Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura >20% e <50% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	10
4	Giovane imprenditore	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
5	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	Progetti presentati da aziende con Certificazione relativa al Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14064 relativa alla valutazione dell'impronta di Carbonio (<i>Carbon footprint</i>)	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14046 relativo alla valutazione dell'impatto del processo (organizzazione) produttivo sulla Risorsa idrica (<i>Water footprint</i>)	5
		Certificazione EMAS	5
6	Possesso di sistemi di certificazione	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 14001	3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			55

TABELLA B – CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER IMPRESE COOPERATIVE CANTINE SOCIALI			
NUM. PROG R.	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Produzione di vini di qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva,	Percentuale produzione vino di qualità sup. 50%	10
		Percentuale produzione vino di qualità tra il 25 e il 50 %	6
		Percentuale produzione vino di qualità tra il 10 e il 25 % ³	4
2	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile nel caso in cui la struttura preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura >30% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	10
		Il punteggio è attribuibile nel caso in cui la struttura preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura >20% e <30% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	8
		Il punteggio è attribuibile nel caso in cui la struttura preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura >10% e <20% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	6
3	Percentuale di vino imbottigliato rispetto alla produzione complessiva	imbottigliato superiore al 25% dell'intera produzione	11
		imbottigliato compreso tra il 5% e il 25% dell'intera produzione ⁴	8

² rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2018-2019

³ rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2018-2019

4	Percentuale di vino confezionato rispetto alla produzione complessiva	confezionato superiore al 25% dell'intera produzione	6
		confezionato compreso tra il 5% e il 25% dell'intera produzione ⁶	4
5	Numero dei soci della cooperativa cantina sociale	Numero soci della Cooperativa > 999	10
		Numero soci compresi tra 500 e 999	6
		Numero soci sotto i 500 ⁷	4
6	Possesso di sistemi di certificazione	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 14001	3
7	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	Progetti presentati da aziende con Certificazione relativa al Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14064 relativa alla valutazione dell'impronta di Carbonio (<i>Carbon footprint</i>)	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14046 relativo alla valutazione dell'impatto del processo (organizzazione) produttivo sulla Risorsa idrica (<i>Water footprint</i>)	5
		Certificazione EMAS	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			70

I progetti che non raggiungono punti **18** nel caso di ditte private e punti **22** nel caso di Cooperativa Cantine Sociali, verranno inseriti nell'elenco delle ditte escluse.

Per entrambe le graduatorie a parità di punteggio, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 911/2017 di applicazione della misura, verrà adottato il criterio del richiedente, ovvero del legale rappresentante nel caso di società, più giovane.

Per le attribuzioni dei punteggi relativi alla produzione di uve biologiche i produttori di base che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Art. 12

Verifica avanzamento lavori

Tenuto conto della peculiarità del bando biennale, al fine di verificare, a ridosso della presentazione della domanda di saldo e del relativo collaudo, lo stato di realizzazione del progetto finanziato e la capacità dell'azienda di terminare i lavori previsti e i relativi pagamenti entro i termini previsti, e per evitare l'insorgere di economie e il completo impiego delle risorse assegnate, gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio, entro e non oltre il mese di Aprile 2020, potranno effettuare sopralluoghi aziendali al fine di verificare l'avanzamento dei lavori ammessi a finanziamento. La verifica riguarderà nello specifico la percentuale di spesa effettuata in riferimento all'importo di progetto finanziato e all'eventuale anticipazione percepita, gli eventuali lavori edili effettuati, gli acquisti e la messa in opera delle attrezzature, la tempistica di completamento entro i termini imposti dal bando ed ogni altro aspetto saliente riconducibile alle iniziative ammesse a progetto e finanziate.

Art. 13

Rendicontazione della spesa e pagamenti

Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il 31 agosto 2020. ***Il mancato completamento di tutte le operazioni di investimento previste (tenuto conto anche di eventuali varianti approvate) comporterà la***

⁴ rilevabile dal registro imbottigliamento [2018](#)

⁵ rilevabile dal registro imbottigliamento [2018](#)

⁶ rilevabile dal registro imbottigliamento [2018](#)

⁷ riferito al catastino soci del [2017-2018](#)

revoca delle agevolazioni. Entro tale data dovrà essere altresì presentata e rilasciata telematicamente al SIAN la relativa domanda di pagamento a saldo. La Domanda di pagamento cartacea, unitamente a tutta la documentazione prevista per il collaudo, dovrà pervenire all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio entro il 5 settembre 2020 (farà fede il timbro di accettazione del competente Ispettorato). Le domande pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro i termini previsti, comporterà la revoca dell'aiuto e l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la Misura Investimenti dell'OCM Vino, oltre al recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

In merito ai suddetti termini, non sono ammesse proroghe se non per comprovate cause di forza maggiore, riconosciute come tali **esclusivamente per i casi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 all'articolo 2) – comma 2)**. Qualora ricorrano le cause di cui sopra, potrà essere riconosciuta una sola proroga e per un periodo non superiore ai 6(sei) mesi a decorrere dalla data di scadenza quale termine ultimo per la realizzazione dell'investimento ammesso all'aiuto. **La proroga non potrà essere oggetto di rinnovo, indipendentemente dalla motivazioni addotte dal beneficiario.**

L'istanza di proroga dovrà obbligatoriamente essere presentata attraverso l'apposito applicativo predisposto sul portale SIAN, avvalendosi di un CAA o tecnico abilitato, entro e non oltre 30 giorni precedenti la data ultima per il completamento del progetto, pena la non ammissibilità della stessa; contestualmente, dovrà pervenire al competente Ispettorato Agricoltura tutta la documentazione atta a comprovare le cause di forza maggiore relative alla richiesta di proroga. La sola istanza sul portale SIAN, o la sola presentazione della documentazione cartacea presso l'Ispettorato, rendono la richiesta di proroga non ammissibile.

L'Ispettorato competente provvederà ad istruire l'istanza di proroga e a notificare al beneficiario l'eventuale decreto di proroga, ovvero a notificarne il diniego.

La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini disposti dalla proroga, comporta la revoca dell'aiuto e l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la Misura Investimenti dell'OCM Vino, oltre al recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio Fascicolo aziendale. Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

La ditta ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario. La ditta ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

Art. 14 **Penalità**

Qualora l'anticipo eventualmente concesso ai sensi del precedente Articolo 5 non venga integralmente utilizzato, si procederà all'incameramento della fidejussione secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e dall'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Per il tramite di AGEA OP verranno altresì applicate le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;

La stessa penalità di cui alla lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto (collaudo) entro i termini stabiliti.

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Art. 15

Ulteriori disposizioni

Per quanto non espressamente normato nel presente "Bando", si farà riferimento al D.M. n. 911 del 14/02/2017 del MIPAAF, alle Istruzioni Operative n. 70, ORPUM prot. 94175 del 03/12/2018, ed eventuali successive modifiche ed ulteriori integrazioni, pubblicate sul sito www.agea.gov.it, "Sezione normativa", alla relativa normativa UE di riferimento e a quanto dichiarato dal beneficiario nel Quadro "Dichiarazioni" e nel Quadro "Impegni" della domanda di aiuto/anticipo/saldo.

Art. 16

Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2018/2019 può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2. della circolare AGEA n. 26 del 20/05/2011, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov .

f.to IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta